



Il Rettore

Decreto n. 513
Anno 2019
Prot. n. 80409

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18;

VISTO il "Regolamento per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230", emanato con [decreto rettorale 3 agosto 2018, n. 937](#);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 nella parte in cui non prevede, tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

TENUTO CONTO che l'articolo 18 comma 1 lettera c) stabilisce l'applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

ATTESA la necessità di modificare l'articolo 13, comma 2 del citato Regolamento alla luce della predetta sentenza;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta dell'11 aprile 2019;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella del 12 aprile 2019;

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 aprile 2019, di approvazione delle modifiche apportate al "Regolamento per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230",

DECRETA

la modifica del "Regolamento per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento emanato con decreto rettorale 3 agosto 2018, n. 937 con riguardo all'articolo 13, comma 2.

ac/Firenze, 6 maggio 2019

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della Legge 4 Novembre 2005, n. 230.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di specifici programmi di ricerca e le procedure di attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, nonché le relative modalità di conferimento ed il regime giuridico ed economico degli stessi professori, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

Art. 2

Convenzioni e istituzione dei posti

1. L'Università degli Studi di Firenze, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari a totale carico dei medesimi soggetti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono esplicitare:

a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;

b) la durata dell'accordo;

c) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, della posizione finanziata, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale;

d) l'impegno dell'ente convenzionato a finanziare l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato, che deve garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata del contratto, nonché eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano al programma di ricerca da svolgere in convenzione;

e) le modalità di erogazione delle risorse e le eventuali garanzie per l'esatto adempimento delle obbligazioni e degli oneri finanziari;

3. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare le risorse in un'unica soluzione o in quote da concordare tra le Parti. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in rate è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla presentazione di tali garanzie le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l'Ateneo alla programmazione integrata.

Art. 3

Procedura per la stipula delle convenzioni

1. La manifestazione d'interesse dei soggetti pubblici o privati a finanziare la posizione di professore straordinario a tempo determinato sulla base di un programma di ricerca è indirizzata al Rettore. Il Rettore trasmette la proposta della stipula della convenzione relativa, disciplinata dal presente Regolamento, al Dipartimento più congruente in relazione ai contenuti del progetto di ricerca, specificando l'eventuale interesse strategico per l'Ateneo, il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare della posizione da attivare, nonché la modalità di conferimento dell'incarico di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il Dipartimento interessato, con delibera del proprio Consiglio, nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, esprime parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto.

3. La delibera del Consiglio del Dipartimento deve indicare:

a) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i congruente/i con il tema del programma di ricerca e il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale attivare la posizione di professore straordinario a tempo determinato;

b) l'interesse e la disponibilità del dipartimento allo svolgimento del programma di ricerca.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera deve fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria pubblica o privata di riferimento a inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato. Dovrà essere indicato il soggetto che si fa carico del costo dell'attività assistenziale.

5. La bozza di convenzione deve essere preventivamente sottoposta al parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 49/2012.

6. La delibera del Consiglio del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La convenzione è stipulata dal Rettore.

Art. 4

Requisiti per il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:

a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per la fascia dei professori ordinari in un settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca;

b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia dei professori ordinari per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca limitatamente al periodo di durata dell'idoneità;

c) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione con l'ente medesimo. In questo caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

c.1 laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;

c.2 svolgimento di documentata e continuativa attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma;

c.3 rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare di cui si chiede il posto ed eventuale attività didattica svolta in Italia o all'estero;

c.4 organizzazione, direzione coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale per i settori scientifico-disciplinari che la prevedono;

c.5 nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione: possesso dei titoli di studio previsti dall'ordinamento per l'accesso ai ruoli del SSN e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

Art. 5

Modalità di conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

a. conferimento diretto;

b. procedura di selezione.

Art. 6

Conferimento diretto

1. Nella formulazione della proposta di convenzione fra Ente finanziatore e Ateneo, finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di ricerca, può essere indicato il nominativo del soggetto in

possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, fornendo gli elementi utili (curriculum vitae, titoli ed eventuali altri documenti) a verificare l'attitudine del candidato a svolgere il suddetto programma di ricerca, il settore scientifico disciplinare e concorsuale e il Dipartimento di afferenza ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. La delibera su tale proposta è assunta dal Consiglio di Dipartimento indicato per l'afferenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari e deve contenere l'indicazione degli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere.

3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

Art. 7

Procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), si procede mediante bando pubblico.

2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

4. Il bando deve contenere:

a. l'indicazione del Dipartimento presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione;

b. il programma di ricerca;

c. il settore concorsuale con l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari, che definiscono il profilo della posizione;

d. gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;

e. i requisiti di ammissione alla procedura di selezione;

f. numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione;

g. le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;

h. regime di impegno a tempo pieno o definito;

i. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;

l. le attività cliniche che sarà chiamato a svolgere e la struttura ospedaliera dove l'attività verrà svolta, nonché la relativa copertura finanziaria, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata.

5. Il bando è emanato solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione con l'ente finanziatore della posizione.

Art. 8

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione dei candidati, nominata con decreto del Rettore, è composta secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.

Art. 9

Valutazione dei candidati

1. La Commissione, verificati i requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento, individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico a seguito di valutazione comparativa dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, sulla base di quanto contemplato dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.

3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore, previo controllo di legittimità, con apposito decreto e sono pubblicati sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

5. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento in merito alle modalità di svolgimento della selezione, si richiama quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.

Art. 10

Chiamata del candidato selezionato

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento di afferenza formula la proposta di chiamata del candidato idoneo. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato che si instaura con il professore straordinario è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a. la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- b. descrizione delle attività di ricerca;
- c. descrizione dell'eventuale attività assistenziale;
- d. compiti didattici e tenuta dei relativi registri;
- e. il trattamento economico complessivo;
- f. il trattamento previdenziale e assistenziale;
- g. la copertura finanziaria
- h. il Dipartimento di afferenza;
- i. il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- l. il regime di impegno a tempo pieno o definito.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, fino a un massimo di sei anni complessivi, previo rinnovo della convenzione.

4. Le procedure per l'eventuale rinnovo devono iniziare sei mesi prima della scadenza del contratto.

5. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 12

Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico non inferiore a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'ente proponente.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 240/2010, il titolare dell'incarico è tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito.

3. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Università.

Art. 13

Incompatibilità

1. Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le norme vigenti per i professori ordinari di ruolo in materia di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Non possono assumere l'incarico di professore straordinario a tempo determinato – mediante conferimento diretto o ad esito di selezione pubblica - i dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, ancorché cessati.

4. I titolari degli incarichi sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Firenze e qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale non possono fare parte delle commissioni per le procedure di chiamata dei professori e ricercatori a tempo determinato.

5. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia.

Art. 14

Valutazione finale

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico provvede a valutare le attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.

2. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza dello stesso;
- dal recesso del titolare dell'incarico;
- da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
- da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
- da sopraggiunta incompatibilità;

- dal mancato trasferimento delle risorse necessarie a sostenere il costo del contratto, con salvezza della retribuzione già erogata per le prestazioni eseguite dal docente.

3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

4. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.